

ANNALISA CHERUBINI
NOTAIO
Via Gramsci n. 33 - Settimo Milanese (MI)
Via San Maurilio n. 19 - Milano (MI)
studio@cherubinilex.it
Tel. 02 99371208

N. 2031 Repertorio

N. 1622 Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di giugno alle ore quindici e dieci.

19 giugno 2019 alle ore 15.10

In Milano, in Via Celoria n. 11, nei locali della Biblioteca Infantile dell'Istituto Nazionale Neurologico "C. Besta" di Milano.

Avanti a me Avv. Annalisa CHERUBINI, Notaio in Settimo Milanese iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è personalmente comparso il signor:

- **COCCIOLO Fulvio**, nato a Sogliano Cavour (LE) il 28 aprile 1953, domiciliato per la carica presso la sede della infra citata associazione, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta denominata

**"A.I.M. Associazione Italiana Miastenia e Malattie
Immunodegenerative - Amici del Besta Onlus"**

con sede in Milano alla Via Celoria n. 11, codice fiscale 06673370158.

Dett comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione, a seguito di avviso di convocazione affisso nei termini presso la sede sociale, come da previsione statutaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento del vigente Statuto Sociale alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice terzo settore.
2. Dimissioni del Presidente in carica, nomina Consiglio Direttivo, nomina nuovo Presidente e nomina di Presidente Onorario nella persona del Prof. Ferdinando CORNELIO.
3. Varie ed eventuali.

Il comparente richiede la mia assistenza per la redazione del verbale delle risultanze dell'assemblea e delle delibere che la stessa prenderà.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Per designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il comparente nella sua qualità di membro del Consiglio Direttivo, ai sensi del vigente statuto.

Egli fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione ed è atta a deliberare in questa sede con la maggioranza prevista dall'art.101 comma 2 del codice del Terzo settore.

Dichiara che per il Consiglio Direttivo sono presenti esso comparente ed i consiglieri signori Pia BERNASCONI, Paola CAVALCANTE, Maria Teresa RACCAGNI, Antonio RATTÀ, anche quali associati in proprio; mentre per gli associati sono presenti:

in proprio gli associati:

Immacolata D'ALTERIO, Emiliana VACARI;

sono invece rappresentati per delega, conservata agli atti dell'associazione, gli associati:

Registrato a
Milano 6
il 25/06/2019
Numero 3490
Serie 1T
Pagati € Esente

Paolo TAFURO, Francesco HABETSWALLNER, Daniele FERRATO, Redenta CAVALLINI, Gabriella RICCARDI.

Egli dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare secondo le vigenti norme statutarie ed ai sensi di legge.

A questo punto il Presidente illustra all'assemblea i motivi che sono alla base delle modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto alla disciplina del codice del terzo settore.

Legge all'Assemblea la formulazione degli articoli del nuovo testo di statuto. Proseguendo il Presidente dà atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, prof. Ferdinando CORNELIO, sia dalla carica di Presidente che di membro del Consiglio.

Il Presidente dà altresì atto della disponibilità del prof. Ferdinando Cornelio, già precedentemente comunicata, ad assumere la carica di Presidente Onorario dell'Associazione.

Infine invita l'Assemblea a nominare un nuovo Consiglio Direttivo, confermando i membri già in carica e nominare quale nuovo membro il dott. Renato MANTEGAZZA.

L'Assemblea udita la Relazione del Presidente, dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

1. di adeguare il vigente Statuto Sociale alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice terzo settore, mediante adozione di un nuovo testo;

2. di ratificare le dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo in carica, ringraziandolo dell'operato svolto sin d'ora;

3. di nominare quali membri del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio quali consiglieri i signori:

Paolo TAFURO, Francesco HABETSWALLNER, Redenta CAVALLINI, Pia BERNASCONI, Paola CAVALCANTE, Fulvio COCCIOLO, Maria Teresa RACCAGNI, Antonio RATTÀ, Gabriella RICCARDI, Renato MANTEGAZZA (quale Presidente);

4. di nominare quale Presidente Onorario dell'Associazione il prof. Ferdinando CORNELIO.

Il comparente mi esibisce quindi uno statuto aggiornato alle assunte modifiche, che, previa sottoscrizione si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Indi null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15.30 (quindici e trenta).

Spese e tasse del presente atto, annesse e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

E

richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, al comparente che lo approva e che con me notaio lo sottoscrive alle ore 15.30 (quindici e trenta).

Consta il presente atto di numero due fogli per cinque intere facciate e fin qui sulla sesta, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano.

All'originale firmato:

Cocciolo Fulvio

Annalisa Cherubini Notaio

Allegato "A" al n. 2031/1622 di Repertorio

STATUTO

dell'"A.I.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA MIASTENIA E MALATTIE IMMUNODEGENERATIVE - AMICI DEL BESTA O.D.V.",

Art. 1) Denominazione

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"A.I.M. Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative - Amici del Besta O.D.V.".

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione, apolitica e apartitica, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca delle cause della Miastenia, delle malattie ad essa correlate (canalopatie autoimmuni e congenite) e delle Malattie Immunodegenerative, per la loro prevenzione e cura;
- aiutare ed assistere i pazienti affetti da queste malattie;
- diffondere tra gli operatori sanitari informazioni concernenti i risultati della ricerca sulla Miastenia, sulle malattie ad essa correlate e sulle Malattie Immunodegenerative ed i risultati della ricerca scientifica;
- reperire fondi per sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici con particolare riferimento all'Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" di Milano o privati sia da operatori o esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura della Miastenia, delle malattie ad essa correlate e delle Malattie Immunodegenerative;
- cooperare con altre istituzioni ed enti, aventi scopi affini o connessi a quelli dell'Associazione;
- l'Associazione si fa carico di finanziare progetti di ricerca di singoli ricercatori o di Enti pubblici o privati attinenti alla sua missione, avuto particolare riguardo alle attività di ricerca promosse presso l'Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" di Milano.

Tale finanziamento potrà comportare l'assegnazione di Borse di studio, contratti di collaborazione e/o acquisto di apparecchiature scientifiche.

L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi della lettera h) art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Milano.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 4) Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 5) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi, direttamente o tramite un Comitato Regionale, a farne parte secondo le modalità indicate nel Regolamento.

Il Comitato Regionale di iscrizione dovrà trasmettere all'Associazione la documentazione relativa ai nuovi associati e versare l'importo delle aliquote spettanti all'Associazione su tutte le quote riscosse.

L'adesione dei minori all'Associazione è regolata dalla normativa vigente.

Gli associati (persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici) si dividono in Ordinari e Sostenitori, senza limitazioni di diritti nelle categorie di associati.

Gli associati prestano la loro opera gratuitamente ed hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque entro i limiti dell'art. 33 d.lgs. n. 117/2017.

Art. 6) Volontari

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 8) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno trenta giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Presidente Onorario dell'Associazione;
- f) i Comitati regionali.

Art. 10) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea ordinaria degli associati:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, ove necessario;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva i regolamenti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un

associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il

- istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
 - deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
 - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
 - consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - approvare la costituzione dei Comitati Regionali ratificandone i regolamenti;
 - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi associativi;
 - compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

In particolare il Consiglio nomina il Comitato Scientifico, quale unico organismo tecnico di consulenza per argomenti medico-scientifici; ne fanno parte fino a dieci membri scelti tra professionisti di provata esperienza nelle diverse discipline interessanti la Miastenia grave, le malattie ad essa correlate e le malattie Immunodegenerative; i Comitati Regionali possono proporre al Consiglio Direttivo AIM di integrare la composizione del Consiglio stesso, fino a numero 3 (tre) loro rappresentanti (numero 1 per le regioni del Nord, numero 1 per le regioni del Centro e numero 1 per le regioni del Sud ed Isole).

Il Comitato scientifico dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di numero dieci componenti, così designati:

- numero due componenti scelti tra i Soci Fondatori;
- numero due componenti designati dai Comitati Regionali (numero 1 per le regioni del Nord, numero 1 per le regioni del Centro Sud ed Isole);
- numero due componenti designati dall'Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" di Milano, individuati uno tra i dirigenti medici ed uno tra i dirigenti amministrativi;
- numero quattro componenti eletti dall'Assemblea

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 12) Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 13) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 14) Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'Assemblea degli associati.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci,

propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
- condividere gli scopi di cui all'articolo 2.

Il Presidente Onorario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Art. 15) Comitati regionali

Su formale domanda sottoscritta da almeno 15 promotori di maggiore età, inoltrata con una relazione, l'Associazione autorizza la costituzione di Comitati Regionali che prendono nome dalla rispettiva Regione e nei quali sono rappresentate le eventuali diverse Sezioni della Regione. La costituzione avverrà con atto redatto da pubblico ufficiale.

Ogni Comitato è retto da un Regolamento-tipo, uguale per tutti, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, al quale tuttavia possono essere apportati adeguamenti o integrazioni rese necessarie da fattori locali, ferme restando le norme fondamentali. Le modifiche, per essere esecutive, devono essere approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale è obbligato a pronunciarsi entro tre mesi dalla richiesta.

Il Comitato appena costituito è retto da un Consiglio Direttivo, composto dai Soci promotori e adotta il Regolamento tipo approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Entro sei mesi dalla data di formale costituzione, il Consiglio Direttivo del nuovo Comitato deve provvedere alla definitiva organizzazione del Comitato stesso e alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la elezione delle cariche sociali e per l'eventuale adeguamento e/o integrazione del proprio regolamento.

I Comitati godono di piena e completa autonomia finanziaria e gestionale nei limiti imposti dalle delibere assembleari, dal presente Statuto e dal Regolamento.

I comitati redigono annualmente il bilancio consuntivo e preventivo che, una volta approvato dai rispettivi organi di Comitato, devono pervenire al Consiglio Direttivo.

Inoltre i Comitati devono far pervenire annualmente al Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro i termini da esso stabiliti, gli elenchi completi dei Soci, aggiornati al 31 Dicembre precedente, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, le linee generali dell'attività da svolgere nell'anno e la composizione degli organi sociali.

A livello regionale il Comitato Regionale:

- a) rappresenta l'Associazione, agendo con la pienezza dei poteri necessari al raggiungimento dei fini statutari;
- b) rappresenta il Consiglio Direttivo, esercitandone tutte le funzioni e i poteri.

Art. 16) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17) Patrimonio dell'Associazione



A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 18) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il Bilancio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione, è depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

E' facoltà del Consiglio direttivo dell'associazione adottare un bilancio, costituito dal solo rendiconto di cassa, nei casi consentiti dalla legge ex art. 13 comma 2 codice terzo settore.

Art.19) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 20) Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 21) Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 22) Disciplina

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 23) Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.



5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Cocciolo Fulvio

Annalisa Cherubini Notaio

Certifico io sottoscritto Avv. Annalisa CHERUBINI Notaio in Settimo
Milanese, che la presente copia, composta di due facciate oltre gli
allegati è conforme al suo originale firmato a norma di legge.

Settimo Milanese, 2 luglio 2019.



Annalisa Cherubini